

RIFORMA DEGLI APPALTI PUBBLICI

SCHEDA N. 11: LE NUOVE NORME PER I "SETTORI SPECIALI"

Come in passato, i "settori speciali" sono soggetti a norme distinte e più flessibili che si applicano non solo agli acquirenti pubblici classici (Stato, comuni, regioni, ecc.), bensì anche alle imprese pubbliche e private.

- **I settori interessati:**

acqua, energia, trasporti e servizi postali.

Le attività legate alla **prospezione di petrolio e di gas naturale** e determinati **servizi connessi ai servizi postali** (servizi finanziari, logistici, elettronici e filatelici) saranno ormai esclusi.

- Complessivamente, la **revisione** delle norme applicabili ai settori speciali è **calcata su quella degli appalti pubblici**, con gli **adeguamenti** necessari per salvaguardare le possibilità di attuare pratiche più flessibili, proprie ai soggetti che esercitano un'attività commerciale o industriale. In particolare:
 - le disposizioni relative ai conflitti d'interesse si applicheranno solo agli acquirenti pubblici, e non alle imprese pubbliche o private (cfr. SCHEDA N. 10)
 - gli acquirenti conserveranno la piena libertà di scegliere tra la concessione di diversi contratti a una pluralità di piccole imprese piuttosto che di un unico contratto a una grande impresa (senza che la direttiva raccomandi una o l'altra opzione) (cfr. SCHEDA N. 2)
 - in alcuni casi l'obbligo di esclusione delle imprese si applicherà solo agli acquirenti pubblici (cfr. SCHEDE N. 7, 8 e 10)
 - la soglia di applicazione del nuovo regime semplificato per i servizi sociali, culturali e sanitari e alcuni altri servizi è di 1 000 000 euro, considerando le soglie più elevate che si applicano ai settori speciali (cfr. SCHEDE N. 6 e 8).

Per quanto riguarda le norme attualmente applicabili ai settori speciali (direttiva 2004/17/CE), rimangono **tuttavia invariate** in sostanza:

- le norme relative al ricorso alla procedura negoziata
 - le nozioni di "impresa pubblica" e "impresa affiliata"
 - le disposizioni applicabili alle offerte provenienti da paesi terzi.
- Le norme sono applicabili agli **acquisti di forniture, servizi e lavori** degli operatori di questi settori se vengono effettuati per **erogare il servizio in questione**; la direttiva si applica, ad esempio:
 - ai contratti di manutenzione delle infrastrutture o di costruzione di una centrale elettrica che saranno conclusi dal fornitore di energia (l'operatore interessato)

- gli acquisti di autoveicoli destinati al personale preposto alla manutenzione della rete di distribuzione dell'acqua
- l'acquisto di autobus o computer destinati agli uffici del gestore di un servizio di trasporto.

Per stabilire le norme applicabili all'acquisto, da parte di altri, dei servizi offerti dagli operatori interessati dalla direttiva occorre effettuare un'analisi caso per caso, poiché si possono verificare diverse situazioni. Ad esempio :

- l'acquisto, da parte di un ministero, dei servizi di trasporto in autobus per i suoi dipendenti dovrà basarsi sulle norme della direttiva "appalti pubblici" classica
 - l'acquisto di energia elettrica da parte di una compagnia ferroviaria sarà soggetto alle norme della direttiva "settori speciali", mentre
 - il rilascio di una concessione per la gestione di un aeroporto dovrà essere conforme alle nuove disposizioni della direttiva "concessioni".
- Viene precisata la nozione di "**diritti esclusivi e speciali**":
 - contrariamente alla direttiva "appalti pubblici", la direttiva "settori speciali" si applica anche agli appalti aggiudicati da imprese pubbliche (sulle quali gli acquirenti pubblici hanno un'influenza dominante), nonché a quelli aggiudicati da **soggetti privati** che hanno ottenuto il **diritto esclusivo o speciale** di operare in uno dei settori interessati
 - tuttavia, se il diritto esclusivo o speciale viene concesso mediante una **procedura trasparente (messa in concorrenza o rilascio di licenze su richiesta) e basata su criteri obiettivi**, l'operatore interessato è dispensato dall'obbligo di applicare le norme europee in sede di aggiudicazione degli appalti
 - le legislazioni/procedure dell'UE che soddisfano tali criteri di trasparenza e di obiettività sono **espressamente menzionate**.
 - La **procedura d'esenzione**:
 - in base alle norme attuali ("procedura articolo 30" della direttiva 2004/17/CE), uno Stato membro può chiedere alla Commissione di esentare un dato settore dall'applicazione della direttiva. A tal fine, **l'accesso al settore in questione** deve essere libero e il settore deve essere direttamente **aperto alla concorrenza**. Queste **due condizioni sono mantenute**
 - le nuove norme **migliorano** la procedura di esenzione in quanto tale, in particolare per quanto riguarda i termini.
 - Gli **accordi quadro**:
 - si tratta di accordi globali che disciplinano in maniera più o meno dettagliata una serie di commesse o prestazioni individuali

- le nuove norme puntano a rendere **più trasparenti** le procedure relative alla conclusione di tali accordi. Pertanto:
 - la **durata massima** di un accordo quadro sarà, salvo eccezioni, di **8 anni**
 - i criteri di aggiudicazione dei contratti sulla base di un accordo quadro dovranno essere **oggettivi e trasparenti**.